



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.01 del 15.01.2021

REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE BOLLETTE E MOROSITA' SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di piani di rateizzazioni per il pagamento di bollette e/o morosità relative al Servizio Idrico Integrato nel rispetto delle procedure previste dall'A.R.E.R.A. (*Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente*) con particolare riferimento alla "Regolazione della Qualità del Servizio Idrico Integrato" (**RQSII - integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni 217/2016/R/IDR, 897/2017/R/IDR, 227/2018/R/IDR, 311/2019/R/IDR 547/2019/R/IDR e 186/2020/R/IDR**) ed alla Regolazione della Morosità del Servizio Idrico Integrato (**REMSI - integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, con la deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR e con la deliberazione 16 giugno 2020, 221/2020/R/IDR**).

Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - BENEFICIARI

a) PIANI DI RATEIZZAZIONE IMPORTI DELLE BOLLETTE

L'Azienda, ai sensi dell'art.42.1 del RQSII, è tenuta a garantire all'utente la possibilità di rateizzare l'importo delle bollette emesse, qualora l'importo della stessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi o agli Utenti che versano in condizioni di documentato disagio, economico-sociale. I criteri e i termini per la richiesta di concessione dei piani di rateizzazione sono quelli di cui al successivo art.4, punto a).

1

b) RATEIZZAZIONE IMPORTI A SEGUITO DI COSTITUZIONE IN MORA

L'Azienda, ai sensi dell'art.5 del RMESI, è tenuta a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. I criteri e i termini per la richiesta di concessione dei piani di rateizzazione sono quelli di cui al successivo art.4, punto b).

Art. 3 – CONDIZIONI DI DOCUMENTATO DISAGIO

Si definisce condizione di documentato **disagio economico sociale** la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e ss.mm.ii. e all'articolo 3, comma 9 bis del decreto legge 185/08 (art.1 **REMSI**).

Art. 4 – CRITERI E TERMINI

a) IMPORTI DELLE BOLLETTE (beneficiari di cui all'art.2 punto a)

Nel caso in cui ricorrano i requisiti del beneficio di cui al precedente art. 2 punto a), il piano di rateizzazione degli importi delle bollette relative al Servizio Idrico Integrato potrà essere concesso a



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.01 del 15.01.2021

seguito di richiesta motivata dell'intestatario dell'Utenza (*persona delegata o che ne ha titolo giuridico*) da presentare entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta/fattura (art.42.3 **RQSII**) e se ricorrano i requisiti del beneficio di cui al precedente art. 2 punto a).

b) IMPORTI OGGETTO DI COSTITUZIONE IN MORA (beneficiari di cui all'art.2 punto b)

Nel caso in cui ricorrano i requisiti del beneficio di cui al precedente art. 2 punto b), il piano di rateizzazione degli importi relativi all'avvenuta costituzione in mora potrà essere concessa a seguito di richiesta motivata dell'intestatario dell'Utenza (*persona delegata o che ne ha titolo giuridico*). L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora (art.5.2 **RMESI**).

c) ALTRE CONCESSIONI DI RATEIZZAZIONE

Al di fuori dei casi precedenti, l'azienda si riserva, a insindacabile giudizio, di concedere rateizzazioni anche al di fuori dei criteri sopra richiamati relativi alle norme emesse dall'A.R.E.R.A. mediante piani personalizzati con le modalità di seguito riportate:

Tipologia domestica residente (esclusi i condomini):

1. fino a € 500,00: da 2 a 4 rate mensili;
2. da € 501,00 a € 1.000,00: da 4 a 6 rate mensili;
3. da € 1.001,00 a € 3.000,00; da 6 a 8 rate mensili;
4. da € 3.001,00 in poi: in 8 a 12 rate mensili.

Tutte le altre tipologie diversa dal domestico residente, compresi i condomini:

1. fino a € 2.000,00: da 2 a 3 rate mensili;
2. da € 2.001,00 a € 4.000,00: da 3 a 4 rate mensili;
4. da € 4.001,00 a € 6.000,00: da 4 a 6 rate mensili;
5. oltre € 6.000,01 in poi: da 6 a 12 rate mensili con presentazione di eventuale garanzia a insindacabile giudizio dell'azienda.

d) IMPORTO DELLE RATE

Per tutti i piani di rateizzazione l'importo della prima rata non potrà essere inferiore al 30% dell'importo complessivo dovuto all'Azienda.

Il restante importo sarà suddiviso in pagamenti mensili di pari importo in base al numero di rate accordate e/o convenute con l'utente.

Art. 5 – COSTI AGGIUNTIVI, INTERESSI E PENALI

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate come di seguito riportato:

a) PER I PIANI DI RATEIZZAZIONE IMPORTI DELLE BOLLETTE (Art.42.4 **RQSII**)



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.01 del 15.01.2021

- 1) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - 2) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato
- b) RATEIZZAZIONE IMPORTI A SEGUITO DI COSTITUZIONE IN MORA (art.4.8 RMESI).
- 1) dei costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento;
 - 2) degli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Art. 6 - RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

L'Utente che intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Azienda accompagnata da un documento di riconoscimento valido dell'intestatario della fornitura idrica (*su moduli predisposti dall'Azienda*).

In caso di delegato, è necessario allegare delega e fotocopia di un documento di riconoscimento della persona delegata.

La concessione della rateizzazione è subordinata all'accettazione da parte dell'Azienda.

L'Utente riceverà presso il proprio domicilio indicato la risposta e l'eventuale lettera di accettazione della richiesta, con l'indicazione del numero di rate concesse e i relativi bollettini di pagamento a scadenza mensile.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi della bolletta/e da cui scaturisce il debito;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, allegando ogni documento utile e necessario per esaminare la pratica;
- d) copia di un documento d'identità valido.

In caso l'utente ricada nei casi di disagio economico sociale richiamato al precedente art. 3, alla richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti.

Le richieste di rateizzazione e/o le adesioni ai piani di rateizzazione, dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità:

- *via pec all'indirizzo: aspecon@aspecon.ticertifica.it;*
- *mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Azienda presso la sede di via Tommaso Fazello, 218 – C.A.P. 96017 – Noto (SR);*



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.01 del 15.01.2021

- *direttamente presso il protocollo aziendale sito in via Tommaso Fazello, 218 – C.A.P. 96017 Noto (SR) negli orari di apertura.*

Art. 7 - PROCEDIMENTO

L'azienda verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere all'Utente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell'atto della eventuale richiesta di integrazione.

La mancata esibizione da parte dell'Utente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci l'Azienda è punita ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

Art. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, l'Azienda adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la decorrenza delle singole rate.

Sia il provvedimento di concessione che eventualmente il provvedimento di diniego dovranno essere inoltrati mediante comunicazione scritta.

Art. 9 – DECADENZA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 lettere a, b e c del **RMESI**, in caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione entro il termine indicato, il beneficio del piano di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo, al netto delle eventuali rate già pagate, maggiorato degli interessi e more.

Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.

Decorso il termine ultimo per il pagamento del saldo senza che l'utente finale abbia provveduto e comunicato l'avvenuto pagamento, l'azienda ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate dagli articoli 7 e 8 del **RMESI**, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale.